



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 413 e segg. c.p.c.

FISSA

l'udienza del 22/06/2018 ore 11.00 per la comparizione personale
delle parti e per la discussione della causa

AVVERTE

il ricorrente della necessità del rispetto dei termini di cui all'art. 415
c.p.c. per la notificazione del ricorso e del presente decreto al
convenuto e ai controinteressati che dovranno costituirsi in
giudizio almeno dieci giorni prima della suindicata udienza per non
incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati
avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web
dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR
dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero
di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione
intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;



4.- l'indicazione dei controinteressati

5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'elenco dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga



inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco dei controinteressati;

Dispone, inoltre, che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso ed il decreto nelle forme ordinarie a tre controinteressati

Reggio Emilia, 03/04/2018

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

